Abstract

Il nuovo Regolamento Privacy, cloud computing e big data.

La diffusione delle tecnologie cloud e la gestione di massa di dati personali hanno fatto emergere le problematiche giuridiche connesse all'uso transfrontaliero di dati dati personali e di Big Data.

Il primo aspetto che ci proponiamo di esaminare in questo lavoro, riguarda le problematiche connesse alla privacy nel cloud che fanno riferimento ad ogni fase del ciclo di vita dei dati. In ragione della caratteristica della *multi-tenant* del Cloud Computing, le problematiche connesse alla privacy dei dati acquisiscono una specifica peculiarità. La delocalizzazione delle risorse e il trasferimento veloce dei dati gestiti oltre i confini del territorio nazionale, a fronte della mancanza di una definizione di privacy universalmente riconosciuta a livello internazionale, pongono dei problemi concreti che occorre esaminare alla luce degli strumenti giuridici esistenti nel diritto interno ed internazionale.

Il concetto di privacy, presenta significative differenze nell'ambito dei sistemi di *common law* rispetto e quelli di *civil law*. A livello internazionale assume particolare importanza la definizione adottata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che definisce i dati oggetto di tutela come «*any information relating to an identified or identifiable individual (data subject)*» La stessa definizione è stata inserita nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela degli individui rispetto al trattamento automatizzato dei dati del 1981.

Il trattamento dei dati personali assume particolari peculiarità a seconda della tipologia di cloud computing che prendiamo in considerazione. Nell'ipotesi del *Software as a Service (SaaS)* i dati sono immessi mediante l'interfaccia software, sono elaborati mediante i software utilizzati ed infine possono essere gestiti, ovvero archiviati, inviati etc. In questa specifica ipotesi, la fase dell'archiviazione o dell'invio dei dati, lo *storage* degli stessi ovvero la fase finale del processo avente ad oggetto i dati personali, è quella che configura come operazione di trattamento da parte del fornitore del servizio cloud. La memorizzazione dei dati rappresenta, invece la natura stessa della prestazione nell'ipotesi di *cloud IaaS* (*Infrastructure as a Service*), consistente in via principale nel mettere a disposizione strutture hardware che offrono *storage* e connettività. In questa specifica ipotesi la qualificazione giuridica del rapporto fra i soggetti che intervengono quali parti del rapporto contrattuale è definibile in termini di *controller-processor. Nell'ambito cloud PaaS* (*Platform as a Service*), dal punto di vista del trattamento dati non ci si discosta dunque dal modello *SaaS*, essendo il trattamento comunque sostanzialmente finalizzato alla memorizzazione utile al funzionamento del software o alla conservazione del materiale mediante lo stesso realizzato. Nell'ambito del Cloud un aspetto che merita una particolare attenzione è rappresentato dal trasferimento transfrontaliero di dati personali.

Il Cloud Computing, tuttavia assume dei profili di specificità nell'ambito del trattamento dei dati che impongono alla Comunità internazionale di affrontare alcune specifiche sfide in ragione del rapido sviluppo della tecnologia e delle realtà globali, poiché questi aspetti non sono stati tenuti in considerazione nell'elaborazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Una delle sfide attiene al ruolo che hanno nel trattamento dei dati i fornitori di Cloud Computing. La Direttiva vigente, infatti, attribuisce maggiori obblighi e responsabilità ai soggetti che svolgono la funzione di data controller. Un minor grado di responsabilità è attribuito ai responsabili del trattamento, in altre parole ai soggetti che sono "incaricati" di effettuare i trattamenti. Nel cloud computing si può qualificare l'attività svolta rispetto al trattamento di dati come "data processor", tuttavia nella prassi, le attività svolte sono maggiormente inquadrabili nell'ambito di quelle garantite da un "responsabile del trattamento". Il ruolo svolto dai fornitori di cloud service, pertanto, dovrebbe essere analizzato caso per caso, in ragione della natura dei servizi cloud.

Il secondo obiettivo che il paper si prefigge di raggiungere riguarda la disciplina giuridica del trattamento dei Big Data nel diritto internazionale e dell'UE.

La diffusione della tecnologia cloud ha contribuito a determinare la diffusione dei Big Data. La prima definizione di Big data è emersa dai lavori del Gruppo di lavoro ex. Art. 29, formato da studiosi e rappresentanti delle Autorità Garanti in materia di protezione dei dati personali. Secondo il Gruppo di lavoro per Big Data si intende "gigantesche banche dati digitali … analizzate in modo estensivo attraverso algoritmi elettronici". Gli aspetti di maggiore rilievo che occorre analizzare riguardano la *Data discovery*, la raccolta e la profilazione alla luce della disciplina vigente a livello europeo ed internazionale.

Infatti i *Big Data* introducono una rivoluzione significativa in materia di privacy inserendosi in un settore caratterizzato già da un'elevata complessità e pongono la questione relativa alla definizione degli scopi perseguiti attraverso la raccolta e il trattamento dei dati stessi, ovvero quale sia la tipologia dei dati trattati e quindi la relativa disciplina applicabile.

Spesso, infatti, come avviene ad esempio nell'ambito della bioinformatica, si raccolgono e si processano mediante l'algoritmo dei dati. I dati prodotti a seguito del trattamento possono avere una natura giuridica differente rispetto a quella attribuibile ai dati inizialmente raccolti o forniti dall'interessato.

L'analisi verrà condotta alla luce del nuovo Regolamento Privacy che entrerà in vigore nel maggio 2018.

Recentemente, infatti, è stato approvato il Regolamento dell'UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, che mira garantire una tutela uniforme a livello europeo relativamente al trattamento dei dati personali che potrà trovare

applicazione anche rispetto alla tutela della privacy nell'ambito del cloud.

La nuova disciplina introduce una serie di principi che sostituiranno non solo la Direttiva, ma anche le norme che a livello nazionale tutelano i dati personali.

Il Regolamento introduce il principio "privacy by design", in base al quale i prodotti e i servizi dovranno essere progettati fin dall'inizio in modo da tutelare la privacy degli utenti, cioè il trattamento deve essere previsto e configurato fin dall'inizio prevedendo le garanzie per tutelare i diritti degli interessati.

In secondo luogo il Regolamento prevede il "rischio del trattamento", inteso come l'impatto negativo sulle libertà e i diritti degli interessati. Si tratta di un approccio basato sulla valutazione del rischio (*risk based*), che ha l'evidente vantaggio di pretendere degli obblighi che possono andare oltre la mera conformità alla legge. E' sicuramente più flessibile e adattabile al mutare delle esigenze e degli strumenti tecnologici, ma ha anche lo svantaggio di delegare al titolare del trattamento la valutazione del rischio, rendendo più difficili le contestazioni in caso di violazioni.

E', tuttavia, un approccio che tiene in maggiore considerazione le esigenze dei provider e dei fornitori di servizi che effettuato attività di trattamento dei dati personali, rendendo meno burocratica la gestione dei dati, con l'evidente effetto che realtà di minori dimensioni avranno minori obblighi, essendo questi parametrati anche all'organizzazione della stessa.

Il Regolamento introduce inoltre una serie di diritti innovativi che occorre analizzare, quali il diritto alla portabilità dei dati, che consentirà di trasferire i dati personali tra i vari servizi online e che trova specifica applicazione in materia di cloud computing.

Il Regolamento disciplina il diritto all'oblio già elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ed introduce l'obbligo di notifica delle violazioni gravi dei dati.

Una particolare innovazione apportata dal Regolamento riguarda la sua applicazione, poiché si applica ad ogni trattamento avente ad oggetto dati personali, e a tutti i titolari (*controller*) e responsabili (*processor*) del trattamento stabiliti nel territorio dell'Unione, ma anche in generale a quelli che, offrendo beni e servizi a persone residenti nell'Unione, trattano dati di residenti nell'Unione europea (art. 3 del Regolamento).